



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(testo rettificato e conformato a legge)

VISTO l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

VISTA la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTA la Legge 6 giugno 1986, n. 251, recante "Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici" così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31, dall'art. 51 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017 n. 124;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTA il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 197, comma 3;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed in particolare il Titolo III;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente l'organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, l'articolo 17;

VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e, in particolare, l'art. 9, comma 6;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'articolo 45;

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'articolo 1, comma 52;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di imposta di bollo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dal D.lgs del 28 dicembre 2013, n.154, concernente il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425" ed in particolare l'articolo 15, comma 8, il quale dispone che "Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed in particolare l'articolo 55, così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, come modificato dal D.P.R. del 31 luglio 2017, n. 133, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione del Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, d'ora in avanti denominato "Regolamento";

VISTO il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei di cui al D.M. 509/1999;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Disciplina delle classi di laurea"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 631, della Legge n. 296/2006;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione dell'articolo 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 5, comma 9;

VISTO il Decreto del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle provincie di Trento e Bolzano;

VISTO il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca - Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato

ORDINA

Art. 1

1. È indetta, per l'anno **2019**, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di **Agrotecnico** e di **Agrotecnico Laureato**.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

• **candidato Agrotecnico**: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del diploma afferente al settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere **A, B, C, D, E, F, G** ed **H** della presente Ordinanza;

• **candidato Agrotecnico Laureato**: il candidato in possesso di:

- diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente Ordinanza;
- laurea di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella **D**, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella **E**, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. La sessione di esami - ed i relativi programmi riportati nella Tabella **B** della presente Ordinanza - è **unica** per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i **candidati Agrotecnici** in possesso in del diploma di istruzione secondaria superiore di Agrotecnico, ovvero di Perito Agrario, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti ovvero in possesso del diploma afferente al settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del citato D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche nei confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma;

B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, ..., fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328...ovvero secondo convenzioni...conformi a quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato ...un periodo di...18 mesi di...pratica..., presso un Agrotecnico o un Perito Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un triennio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

D- abbiano compiuto ...un periodo ...di 18 mesi di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

E - abbiano completato ...un periodo ...di 18 mesi di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della Legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'articolo 7 della Legge del 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della Legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla Legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della Legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S. -, di cui al Capo II del suddetto D.P.C.M. 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i **candidati Agrotecnici Laureati** in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella **A** allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente Ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella **D**, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella tabella **E** allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame.

I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, ...sarà assolto l'obbligo della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2).

Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3 Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli Istituti Professionali ad indirizzo: "*Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane*" (D.lgs n. 61/2017): nella Tabella **A** allegata alla presente Ordinanza sono indicati gli Istituti comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle prove.

Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali degli Istituti di cui alla predetta Tabella **A** si insedieranno le Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.

2. Qualora in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del *Regolamento*, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti nella medesima sede.

3. Qualora gli Istituti scolastici individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta Tabella **A**.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del Collegio Nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4, sono presentate le domande.

Art. 4 Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale/Concorsi ed Esami, la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, all'Istituto, indicato nella Tabella **A**, da loro prescelto.

2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto indicato nella Tabella **A**, devono, però, essere inviate al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente Ordinanza.

Le domande devono pervenire al Collegio di cui al presente comma 2 secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite Posta Elettronica Certificata - PEC - all'indirizzo agrotecnici@pecagrotecnici.it fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC;

- b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati – Ufficio di Presidenza – Poste Succursale n. 1 – 47122 Forlì: fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione;
- c) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati sia dall'Istituto scolastico sia dal Collegio, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
4. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5

Domanda di ammissione – Modello Allegato 1

1. La domanda di ammissione agli esami va presentata ..., con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un diverso Istituto scolastico comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. I candidati interessati devono dichiarare nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, ...sarà assolto l'obbligo della pratica professionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 Legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste".
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge.

Art. 6

Domanda di ammissione – Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati i seguenti documenti:
- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
 - eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
 - ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
 - della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
 - del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto scolastico di cui alla Tabella **A**: qualora l'Istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il Dirigente Scolastico provvederà a versare il contributo stesso all'Istituto ove il candidato effettuerà gli esami.
 - fotocopia non autenticata di un documento di identità (art. 38, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
 - elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

2. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami di cui alla presente Ordinanza Ministeriale.

Art. 7 **Adempimenti del Collegio Nazionale**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del *Regolamento*, comunica, **entro e non oltre i successivi quaranta giorni**, al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it :

- il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;
- un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. Il Collegio Nazionale provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, del *Regolamento*, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

- ❖ il cognome e il nome
- ❖ il luogo e la data di nascita
- ❖ il titolo di studio
- ❖ il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che **non può essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame.**

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza, tramite le modalità di cui sopra.

5. **Entro e non oltre il 6 novembre 2019**, il Collegio Nazionale provvede alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, il Collegio medesimo provvede alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti nei quali, con apposito provvedimento, siano state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero.

Art. 8 **Calendario degli esami**

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

- ✓ **19 novembre 2019**, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal *Regolamento*;
- ✓ **20 novembre 2019**, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
- ✓ **21 novembre 2019**, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
- ✓ **22 novembre 2019**, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta o scritto-grafica.

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltrati, per conoscenza, al Collegio Nazionale, al quale spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, *Regolamento*).

Art. 9 **Prove di esame**

1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio Nazionale (art. 3, comma 4, della presente Ordinanza), alle rispettive

sedì di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

- 2.** Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegata Tabella **B**.
- 3.** Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 11, comma 1, *Regolamento*).
- 4.** Durante le prove è consentita soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 4, *Regolamento*).
- 5.** Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, *Regolamento*).
- 6.** I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono, dalla Commissione stessa, essere riconvocati in altra data ai sensi dell'articolo 11, comma 8 e 9, del *Regolamento*.

Art. 10
Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento

- 1.** Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.
- 2.** L'attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 11
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Art. 12
Delega

Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è conferita delega al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami.

IL MINISTRO

ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI
Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane
 (D.P.R. n. 87/2010 - D.P.R. n. 133/2017; D.lgs n. 61/2017)

ELENCO DEGLI ISTITUTI comunicati dagli Uffici Scolastici Regionali per lo
svolgimento delle prove d'esame per la libera professione
di Agrotecnico e Agrotecnico laureato - SESSIONE 2019

ABRUZZO			
<u>DENOMINAZIONE ISTITUTO</u> <u>VIA</u> <u>RECAPITO TELEFONICO</u>	<u>C.A.P.</u> <u>CITTA'/PROVINCIA</u>	<u>CC POSTALE/IBAN BANCARIO</u>	<u>CODICE</u> <u>MECCANOGRAFICO</u>
IPA "Ottavio Colecchi" Via Acquasanta, n. 18 – Località Colle Sapone Tel. 086222112	67100 L'AQUILA	IBAN IT07H0760103600001037821616	AQRA007019 AQIS007009
BASILICATA			
IPA "Giustino Fortunato" Via Torraca, 13 Tel. 0971411749	85100 POTENZA	c/c postale: 12269858	PZRA010001
CALABRIA			
IIS "Todaro-Cosentino" Via Repaci, s.n.c. Tel. 0984 466540	87036 RENDE (CS)	IBAN IT57G0103016201000001429561	CSIS07400X
CAMPANIA			
IPSASR "Profagri" Via delle Calabrie, 63 Tel. 089849905	84131 SALERNO	IBAN IT87K0843176200006001409057 C.C.B.	SARA010005
EMILIA ROMAGNA			
IIS "L.Spallanzani" Via Solimei, 23 Tel.059926022	41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)	IBAN IT82Z0503466690000000040000	MOIS011007
FRIULI VENEZIA GIULIA			
IPAA "S. Sabbatini" Via delle Scuole, 10 Tel. 0432900815	33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)	IBAN IT68N0306963752100000046001	UDIS01100P

LAZIO			
IIS "San Benedetto" Via Mario Siciliano, 4 Tel. 077369881	04100 LATINA	c/c postale 12038048 IBAN IT43H0760114700000012038048	LTIS01600E
LIGURIA			
IISS "Bernardo Marsano" Via Alla Scuola di Agricoltura, 9 Tel. 0103726193	16167 GENOVA	IBAN IT78V0760101400000014335160	GEIS012004
LOMBARDIA			
IS "V. Dandolo" Piazza Chiesa, 2 Tel. 0309718132	25030 BARGNANO DI CORZANO (BS)	IBAN IT22B0359901800000000133405	BSIS02200A
MARCHE			
IIS "Cuppari-Salvati" Via Trento, 93 Tel. 0731207264	60030 MONTE ROBERTO (AN)	IBAN IT02W0760102600001043822087 c/c postale 1043822087	ANIS022006 ANRA022016
MOLISE			
IIS "L. Pilla" Viale Manzoni, 22 Tel. 087460015	86100 CAMPOBASSO	c/c postale 167866 IBAN IT12Q0760103800000000167866	CBIS02100C
PIEMONTE			
IIS "B.Vittone" Via Montessori, 4/6 Tel. 0119472734 - 0119424583	10023 CHIERI (TO)	IBAN IT87Q0103030360000000633133	TOIS02800B
PUGLIA			
IIS "E. Lanocce" Via Giannotta, 34 Tel. 0836423313	73024 MAGLIE (LE)	c/c postale: 15109739	LEIS02100Q LERA02101Q
SARDEGNA			
IIS "Don Deodato Meloni" Loc. Palloni Tel. 078333034 - 078333435	09170 NURAXINIEDDU (OR)	IBAN IT98U0101517400000070419513	ORIS009007

SICILIA			
IIS "Luigi Failla Tedaldi" Contrada Rosario s.n. Tel. 0921671453	90013 CASTELBUONO (PA)	c/c postale 12676904	PAIS00700R
IIS IIS "Mazzei - Sabin" Via Principe di Piemonte, 92 Tel. 0956136505	95014 MACCHIA DI GIARRE (CT)	IBAN IT73W0521683950000006124251	CTIS04600V
TOSCANA			
Ist. Agrario Via Delle Cascine, 11 Tel. 055362161	50144 FIRENZE	IBAN IT32B0842502800000031356355	FIIS00700Q
TRENTINO A.A.			
Nessuna comunicazione di scuole disponibili Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori			
UMBRIA			
IIS "Patrizi-Baldelli-Cavallotti" V.le Aldo Bogni, 86 Tel. 0758521144	06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)	c/c postale 1001212818	PGIS02800V
VALLE D'AOSTA			
Nessuna comunicazione di scuole disponibili Eventuali candidati saranno aggregati in sedi di Regioni viciniori			
VENETO			
IIS "8 Marzo-K. Lorenz" Via G. Matteotti, 42 Tel. 041430955	30035 MIRANO (VE)	IBAN IT85M0306936193100000046270 c/c postale 1016971945	VERA02801Q VEIS02800Q

TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME

(art.18 – Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)

PRIMA PROVA SCRITTA

La prima prova scritta verterà su questioni di tecnica della produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei prodotti.

Potranno essere richiesti: l'illustrazione di criteri di scelta di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di trasformazione, nonché la comparazione di possibili alternative nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi, il tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria.

SECONDA PROVA SCRITTA O SCRITTO-GRAFICA

La seconda prova scritta o scritto - grafica riguarderà l'illustrazione e l'analisi di problemi relativi ai miglioramenti fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure l'illustrazione e l'analisi delle funzioni amministrative e contabili delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il diritto tributario e quello del lavoro.

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI
(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
<ul style="list-style-type: none"> - Biotecnologie agro-industriali - Economia ed amministrazione delle imprese agricole - Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente - Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Tecniche forestali e tecnologie del legno - Viticoltura ed enologia

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DELLE LAUREE IN: (decreto ministeriale 270/2004)
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile ed ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile ed ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

TABELLA E

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera a)	
Laurea specialistica DM 509/1999	Laurea magistrale DM 270/2004
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali